



## COMUNICATO N. 55/L – 28 LUGLIO 2023

55/128

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 47/A della F.I.G.C., pubblicato in data 27 Luglio 2023:

Comunicato Ufficiale n. 47/A;

### Il Presidente Federale

- considerato il Comunicato Ufficiale n. 46/A del 25 luglio 2023 che ha integrato il Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023;
- considerato, altresì, che i nuovi tesseramenti di calciatori britannici dovranno comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia;
- ritenuto opportuno, pertanto, chiarire la portata applicativa dell'equiparazione dei calciatori britannici a quelli comunitari, ai fini del loro tesseramento sportivo, precisando che i nuovi tesseramenti di calciatori professionisti britannici ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 46/A del 25 luglio 2023 saranno consentiti, alle sole società di Serie A, in ragione di un solo nuovo tesseramento per società;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

### d e l i b e r a

di modificare il Comunicato Ufficiale n. 46/A del 25 luglio 2023, che ha integrato il Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023, come da testo allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Publicato in Firenze il 28 Luglio 2023

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2023/2024 che, alla data del 30 giugno 2023, avranno più di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30 giugno 2023, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2023 alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2020.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2023/2024 che, alla data del 30 giugno 2023 non avranno calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avranno uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2023/2024 che, alla data del 30 giugno 2023, avranno due calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore professionista di detti paesi proveniente dall'estero, nonché un solo altro calciatore professionista di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30 giugno 2023, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2023 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2020.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2023/2024 non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista.

D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2023/2024, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.

E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2023/2024 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2022/2023.

F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2023 in Italia per Società professionistiche e per Società neopromosse al Campionato di Serie C, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito:

- per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserati da minorenni, avvalendosi dell'art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell'art. 1, comma 369 della Legge n. 205/2017 o che siano stati tesserati da minorenni con autorizzazione rilasciata dalla FIFA, o che (iv) siano stati tesserati per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica;

- per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente.

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. **Per le sole società di Serie A, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia, è consentito il tesseramento di un solo calciatore professionista britannico per società, proveniente dall'estero, al di fuori dei vincoli previsti dalle precedenti lettere A) e B). Ai nuovi calciatori con cittadinanza britannica tesserati in applicazione di quanto precede si applica la lettera D) del presente comunicato.**

**È altresì consentita l'equiparazione dei calciatori britannici ai calciatori comunitari ai soli effetti di quanto determinato dai precedenti punti A) 1. (iii) e B), secondo capoverso, (iii). Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024.**